

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 luglio 1985

tra

la Ditta Goldoni S.p.A., nella persona del rag. Carlo Masselli,

e

la Rappresentanza sindacale aziendale della Ditta stessa, assistita dalla FLM provinciale nel le persone dei sigg. [REDACTED],  
si è convenuto quanto segue:

- 1) Premesso che gli obiettivi aziendali sono quelli delle evoluzioni del mercato e delle tecnologie, delle nuove possibilità di sbocchi commerciali attraverso una adeguata penetrazione nei mercati, di una adeguata politica del prodotto, dell'incremento delle efficienze, dell'ottimizzazione del ciclo produttivo anche per conseguire l'obiettivo della totale saturazione del potenziale produttivo;

in tal senso, nel reparto macchine utensili, l'azienda procederà ad una revisione degli attuali livelli delle saturazioni dell'operatore tendendo alla corrispondenza con le ore lavorative, e dei livelli di saturazione degli impianti con verifiche periodiche con le R.S.A,

le parti, fermo restando le rispettive autonomie e distinte responsabilità, al fine di realizzare relazioni industriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi proposti, al costante miglioramento delle condizioni di lavoro ed al positivo andamento dell'occupazione; convengono che l'Azienda fornisca informazioni sulle materie precedenti, nonché sui conseguenti livelli dell'attività produttiva, sui riflessi della situazione occupazionale, sugli investimenti di nuove tecnologie rilevanti ai fini delle modifiche che possono indursi sull'organizzazione del lavoro e/o sull'ambiente di lavoro.

Tali obiettivi potranno essere verificati dalle parti in appositi incontri, ad integrazione dell'incontro specifico annuale a livello provinciale nel quale vengono fornite le informazioni previsionali e consuntive sulle materie di cui sopra.

- 2) Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 del precedente accordo, con riferimento prioritario agli obiettivi di incremento della capacità produttiva, della produttività e di qualificazione dell'organizzazione del lavoro, le parti concordano di avviare e di estendere gradualmente sulle linee di montaggio forme di rotazione e di interscambio con l'intento di favorire la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori interessati e migliori condizioni di lavoro.

In tale ottica, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche, organizzative, produttive ed economiche, si conviene quanto segue:

- a) Lo scorrimento sulla linea 4, attualmente effettuato su due gruppi di lavorazione, potrà essere sviluppato introducendo con gradualità fasi di interscambio di singoli lavoratori tra i due tronconi della linea.

./.

I lavoratori che a seguito dell'interscambio in questione abbiano acquisito la necessaria esperienza, capacità e conoscenza tecnica richiesta per operare in completa autonomia su le varie stazioni di lavoro, beneficeranno di un riconoscimento salariale di £. 22.000 lorde mensili con assorbimento dell'attuale indennità di disagio linea.

- b) Per tutte le altre macchine si conviene che la lavorazione a scorrimento corrisponde al 50% dell'intera saturazione macchine purchè non si superino i 150 minuti primi, e questo ha da valere anche per la linea 4.
- c) Si conferma che il rilevamento dei tempi verrà effettuato su singole stazioni; si conviene inoltre che l'applicazione dei tempi rivisti decorrerà dalla fase di accorpamento delle prime due stazioni o qualora la prima stazione superi i 30 minuti.

Inoltre per quanto riguarda gli obiettivi di qualità si decide l'istituzione del cartelli no individuale di controllo sul quale, oltre la firma, il lavoratore potrà aggiungere note rispetto ad inefficienza o difetti di qualità dei materiali utilizzati.

- 3) In riferimento al 2° comma del punto 1° del presente accordo, le nuove saturazioni diventeranno operative man mano che verranno definite. Conseguentemente l'articolazione dell'orario di lavoro dei turnisti avrà le seguenti caratteristiche:

1° turno	dalle ore 5.00 alle ore 12.30
2° " "	" " 12.30 " " 20.00

per cinque giorni la settimana.

Restano confermati i 15 minuti di pausa collettiva giornaliera in atto.

Viene inoltre concesso a tutti i lavoratori turnisti, stante la necessaria alternanza delle prestazioni a giornata e a doppio turno, nonché la possibile adozione del triplo turno da verificarsi a livello aziendale, l'effettivo godimento delle 40 ore di riduzione dell'orario di lavoro previste dal vigente CCNL attraverso permessi individuali retribuiti. Inoltre i lavoratori medesimi potranno godere di ulteriori due giornate di permesso retribuito la prima delle quali con decorrenza 1/1/1986 e la seconda entro e non oltre il 1/6/1986; a copertura di una di dette giornate verrà utilizzata la ex festività del 2 giugno.

La maturazione delle due giornate di cui sopra avverrà in ragione di 1/12 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorati in turno.

La riduzione dell'orario prevista dal CCNL assorbe per tutti i lavoratori la settimana di ferie aggiuntiva aziendalemente in atto pur non modificando le modalità di maturazione e la possibilità di concordare aziendalemente l'opportunità di destinare ad uso collettivo tali permessi.

Relativamente ai lavoratori addetti al reparto Trattamenti termici, si precisa che i medesimi beneficeranno delle 40 ore di riduzione di orario di lavoro contrattualmente previste attraverso permessi individuali retribuiti e con assorbimento della settimana di ferie aggiuntiva presente in azienda; nonché delle 2 giornate aggiuntive come espressamente previsto per i doppi turni.

In caso di estensione delle ore di utilizzo degli impianti, l'Azienda si dichiara disponibile a valutare una diversa articolazione degli orari settimanali di lavoro.

Per quanto attiene al personale a giornata, si precisa che la riduzione di orario di lavoro prevista dal vigente CCNL assorbe integralmente la settimana aggiuntiva di ferie aziendali in atto.

Nel caso di introduzione di nuovi turni di lavoro le parti si incontreranno per definire i regimi di orario di lavoro.

- 4) Nell'ipotesi di eventuali future esigenze di incremento degli organici, l'Azienda si dichiara disposta a sperimentare assunzioni di giovani mediante contratti di formazione-lavoro di cui alla legge 863 nonchè di personale con contratto a part-time ed a tempo determinato, compatibilmente con le proprie caratteristiche tecnico-organizzative.
- 5) Per quanto attiene all'assetto categoriale l'Azienda conferma la propria disponibilità ad una sua verifica annuale sulla base dei parametri contrattuali e avuto riguardo alle caratteristiche aziendali.
- 6) Nell'ambito dell'introduzione del nuovo centro elaborazione dati, finalizzato a rendere sempre più efficace e tecnologicamente aggiornato il sistema organizzativo dell'Azienda, verranno fornite alle R.S.A., in apposito incontro, le informazioni inerenti alle modifiche organizzative e professionali indotte dal nuovo sistema.  
Tale informazione riguarderà anche l'introduzione del nuovo centro di lavoro.  
Faranno parte dell'informazione e della verifica sulle innovazioni l'utilizzo di tutti i supporti culturali e formativi necessari per l'impiego delle nuove tecnologie.
- 7) Al fine di continuare a migliorare le condizioni ambientali di lavoro, l'Azienda si impegna, salvo un andamento negativo della situazione economico-finanziaria, a realizzare i seguenti interventi:
  - attuazione della ristrutturazione dell'impianto di verniciatura, come da progetto di massima a suo tempo illustrato entro il dicembre 1987;
  - completamento della sistemazione degli Uffici tecnici di produzione;
  - installazione di un sistema di aspirazione dei fumi di saldatura nel reparto fabbri entro il dicembre 1985;
  - installazione di un sistema di aspirazione di fumi sulle macchine utensili (dentatrici coniche) entro il dicembre 1985;
  - installazione di un sistema di aspirazione gas di scarico per le macchine agricole da collocare nei vagoni ferroviari, per ovviare all'inconveniente prevalente nella stagione invernale, entro il dicembre 1985;
  - isolamento nel reparto attrezzeria della sezione fabbri, entro il giugno 1986;
  - definizione di un progetto di intervento, del quale sarà data informazione alle R.S.A. entro il giugno 1986 per una soluzione stabile e valida per quanto riguarda il lavaggio carter da realizzare entro il dicembre 1987.

In attesa di tale intervento gli addetti saranno sottoposti a visite periodiche con cadenza semestrale.

Con riferimento al progetto di sostituzione dell'elaboratore dati, ormai in fase di esecuzione, si sostituirà pure l'intera rete di terminali con apparecchiature di recentissima tecnologia, che tra l'altro renderanno più agevole la permanenza al videoterminale del personale addetto.

Particolare cura verrà posta nell'individuare il loro posizionamento negli uffici.

- 8) Per quanto attiene al trattamento di fine rapporto, all'inizio di ogni anno verrà definito il numero dei potenziali fruitori dell'anticipo, nei limiti e con le condizioni previste dall'art. 1 della Legge n. 297 del 29/5/1982; di ciò verranno informate le R.S.A.

Le relative domande dovranno risultare da atto scritto e la data farà fede ai fini della graduatoria, fermo restando che a parità di data e nel limite del numero fissato, verranno privilegiate le spese sanitarie di particolare urgenza e gravità.

Per quanto attiene l'acquisto della prima casa, l'Azienda erogherà l'anticipo del TFR anche nel caso di acquisto in forma di cooperativa dietro presentazione di delibera ufficiale di assegnazione.

- 9) Il terzo elemento differenziato per categoria attualmente in atto, viene aumentato nelle seguenti misure e decorrenze:

		1/7/1985	1/4/1986	1/1/1987	
1°	£.	5.000	7.000	7.500	mensili
2°	£.	8.000	10.000	10.500	mensili
3°	£.	12.000	16.000	14.000	mensili
4°	£.	13.000	18.000	16.000	mensili
5°	£.	17.000	22.000	20.000	mensili
5° S	£.	20.000	27.000	23.000	mensili
6°	£.	25.000	33.000	28.000	mensili
7°	£.	29.000	39.000	33.000	mensili

- 10) A tutti i dipendenti in forza alla data del 3 luglio 1985 verrà erogata la somma una tantum da erogarsi come segue:

£. 50.000 con retribuzione di luglio 1985

£. 50.000 con retribuzione di gennaio 1986

- 11) Per quanto attiene al costo del pasto si conviene che a decorrere dal 1/8/1985 e con cadenza annuale e cioè giugno 1986 e giugno 1987, l'incremento del medesimo verrà così ripartito:

segue punto 11)

- 50% a carico Azienda
- 50% a carico dipendente utilizzatore

12) Il presente accordo scadrà il 28/2/1988.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'AZIENDA

*[Handwritten signature]*

per le R.S.A.

per la F.L.M.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*  
 Geronzi Ez  
 Rotondi Giuseppe  
 Bossi Pina  
 Scalfati Gabriele  
 Ricci L.  
 Buroni Romeo  
 Fogliani  
 Gatti Tiziana  
 Bona Enzo  
 Molteni

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it